TESTO UNICO SULL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DELLA REGIA MARINA

Art. 80

1° e 3° comma art. 68 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato

Il giudizio per l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina in S.P.E. che ricoprano la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato presso qualsiasi Amministrazione o che siano membri del Gran Consiglio del Fascismo e' devoluto esclusivamente al Capo del Governo, senza che debba essere preceduto dal parere di Commissioni di avanzamento.

In ogni caso la proposta di promozione e' fatta con speciale relazione a Sua Maesta' il Re dal Capo del Governo.

Versione in vigore dal 10 agosto 1936, non più in vigore dal 22 dicembre 1955 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina
Estremi	Regio decreto 1 agosto 1936, n. 1493
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 1936

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-sull-avanzamento-degli-ufficiali-della-regia-marina/art-80-1-e-3-comma-art-68-t-u-7-novembre-1929-n-2007-modificato/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it